

COMUNE DI SAN CIPRIANO PO
(Provincia di Pavia)

COPIA

Codice Ente: **11270** – Protocollo n. _____
DELIBERAZIONE N. 12

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **12** del **21.03.2022**

Adunanza **ordinaria** di **prima** convocazione

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO AL PERIODO 2022 - 2025.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventuno** del mese di **marzo** alle ore **21.15** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

| | | | |
|-------------------------|----------|--------------------|----------|
| MAFFONI GIOVANNI | Presente | PUNTARA ALESSANDRO | Presente |
| PERDUCA MONICA | Presente | CASSINELLI MARCO | Presente |
| BAILO ROBERTO | Presente | ABBA' DEBORA | Assente |
| GROSSI NADIA | Presente | GATTI UGO | Presente |
| PERES EUSTACHIO NAZARIO | Presente | | |
| TORCHIO ANDREA ARNALDO | Presente | | |
| LOMBARDI MAURO | Presente | | |

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Partecipa all'adunanza l'infrascritto **Segretario Comunale** Sig. **DR.SSA SABRINA SILIBERTO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MAFFONI GIOVANNI** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera N. 12 del 21.03.2022

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO AL PERIODO 2022 - 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra gli elementi principali del P.E.F. (spese del soggetto gestore e del Comune), precisando che siamo più o meno a parità di costi rispetto all'anno scorso. C'è un aumento di circa € 2.000,00. Quest'anno vengono però meno le agevolazioni covid.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) · n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Riepilogato pertanto quanto segue:

- con l'istituzione dell'Arera è cambiato radicalmente l'approccio dei Comuni nella predisposizione del piano finanziario per la Tari, all'inizio con il Mtr-1 (delibera 443/2019) e ora con il Mtr-2 adottato con delibera 363/2021 per il 2022-2025;
- dall'annualità 2022 il Pef ha valenza pluriennale per il 2022-2025 e include variabili di calcolo che tengono conto delle modifiche introdotte dal Dlgs 116/2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" e di ulteriori voci di costo per l'adeguamento ai nuovi standard minimi di qualità;

- l'attività regolatoria dell'Arera è destinata a incidere sempre più nella gestione del tributo: infatti la delibera 15/2022 dell'Arera impone dal 2023 una serie di obblighi per i Comuni e richiede agli enti territorialmente competenti (Etc) di scegliere entro il 31 marzo 2022 uno dei quattro livelli di qualità;
- la richiamata Delibera 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevede l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;
- in particolare l'art. 3 del TQRIF recita: *"Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito."*;

Richiamata pertanto integralmente la deliberazione di C.C. n. 11 del 21.03.2022 ad oggetto: *"Determinazione dello Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023"*;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto che:

- il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021 (G.U. n. 309 del 30/12/2021), ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 marzo 2022;
- l'art. 3, comma 5 sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022, ha disposto la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del D. lgs.267/2000;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022, ha disposto la proroga dei termini di approvazione dei piani finanziari rifiuti e Tari, a decorrere dall'anno 2022, al 30 aprile di ciascun anno in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Dato atto che il Comune di San Cipriano Po, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto, in data 28.12.2021 prot. com. n. 3800, da parte del gestore Broni Stradella Pubblica S.r.l. il PEF "grezzo" ai sensi dell'art 7 della delibera ARERA 363/2021/R/RIF;

Rilevato che con i dati del PEF del gestore del servizio integrato a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il PEF 2022-2025 dell'ambito Comune di San Cipriano Po;

Tutto ciò premesso:

Visto dunque il PEF 2022-2025 allegato (All.1) alla presente deliberazione di cui è parte integrante, costituito da una relazione di accompagnamento con allegata una tabella riepilogativa dei costi di gestione (All. 2), secondo il modello ARERA;

Rilevato che, con riferimento al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021, il Comune di San Cipriano Po ha previsto un incremento nella misura del 1,59% nel Piano Finanziario per tutti gli anni dal 2022 al 2025;

Dato atto che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente (all.3);

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal funzionario incaricato ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del T.U.E.L.;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria (all.4);

Richiamate infine:

- la deliberazione di C.C. n. 18 del 30.06.2021 che approvava il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021 e comprensivo del conguaglio 2020;
- la deliberazione di C.C. n. 16 del 03.07.2014 di approvazione del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tari;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Con voti 10 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1) di approvare il Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 di San Cipriano Po elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 per un importo complessivo, per l'anno 2022, di € 87.621,00, di cui € 56.858,00 per Costi Variabili ed € 30.762,00 per Costi Fissi;

2) di dare atto che il valore del PEF 2022-2025 rispetta, per tutti gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art.4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021;

3) di dare atto che il PEF 2022-2025 allegato (all.1) alla presente deliberazione, di cui è parte integrante, è costituito da una relazione di accompagnamento con allegata una tabella riepilogativa dei costi di gestione (all.2), secondo il modello ARERA;

4) di dare atto che il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo qualora ritenuto necessario;

5) di dare atto che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente (all.3);

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il 4° comma dell'art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti 10 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI SAN CIPRIANO PO
(Provincia di Pavia)

Allegato alla deliberazione di **C.C. n. 12 del 21.03.2022**

Pareri espressi ai sensi degli artt.49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. sulla proposta di deliberazione di C.C. avente ad oggetto:

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO AL PERIODO 2022 - 2025.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa BACCI Claudia

San Cipriano Po, 21.03.2022

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa BACCI Claudia

San Cipriano Po, 21.03.2022

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to MAFFONI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA SABRINA SILIBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, **01.04.2022**

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Dott.ssa BACCI CLAUDIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il 11.04.2022

- ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per decorrenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo l'atto soggetto a controllo preventivo di legittimità.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Sabrina SILIBERTO

San Cipriano Po, _____

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale depositato agli atti del Comune.
San Cipriano Po, 01.04.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR.SSA SABRINA SILIBERTO)